



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 aprile 2013 (30.04)
(OR. en)**

9016/13

**ATO 45
ENV 341**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 aprile 2013
Destinatario:	CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 240 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117 Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 240 final.

All.: COM(2013) 240 final

Bruxelles, 25.4.2013
COM(2013) 240 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117 Euratom del
Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito**

{SWD(2013) 150 final}

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117 Euratom del
Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito**

INDICE

1.	Introduzione	4
1.1.	Contesto	4
1.2.	Quadro giuridico	5
1.3.	Principi generali per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni	6
2.	Attuazione delle disposizioni generali	7
2.1.	Recepimento della direttiva.....	7
2.2.	Documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni.....	7
2.3.	Autorità competenti.....	8
2.4.	Trasmissione	8
2.5.	Comitato consultivo	8
2.6.	Relazioni periodiche.....	9
3.	relazioni degli Stati membri	9
3.1.	Spedizioni.....	10
3.2.	Esportazioni al di fuori dell'Unione europea	10
4.	Conclusioni	11

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio¹ istituisce un sistema unionale di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un'adeguata protezione della popolazione. La direttiva si applica alle spedizioni transfrontaliere quando il paese di origine o il paese di destinazione o un paese di transito è uno Stato membro dell'Unione europea e garantisce che gli Stati membri interessati siano informati riguardo alle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito effettuate nel loro territorio o attraverso il medesimo, con l'obbligo di dare il loro consenso alle spedizioni o di opporvi un rifiuto motivato.

La direttiva prevede che siano trasmesse relazioni periodiche dagli Stati membri alla Commissione e dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo allo scopo di fornire un'utile visione d'insieme delle autorizzazioni concesse a livello di Unione europea e di individuare eventuali difficoltà pratiche incontrate dagli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni della direttiva, nonché le soluzioni adottate.

La presente relazione è la prima presentata dalla Commissione sull'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio. Dopo l'introduzione, la presente relazione fornisce:

- una serie di osservazioni sull'attuazione delle disposizioni generali (capo 4) della direttiva;
- un quadro sintetico delle informazioni contenute nelle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione in merito all'attuazione della direttiva. Tali informazioni sono state selezionate di concerto con i singoli Stati membri. Maggiori informazioni sull'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri sono presentate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2013) 150.

Nelle conclusioni, la presente relazione fornisce una panoramica degli aspetti che richiedono ulteriore attenzione e che saranno affrontati in stretta collaborazione con il comitato consultivo e gli Stati membri.

1.1. Contesto

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea producono rifiuti radioattivi in seguito a varie attività, quali la produzione di energia elettrica nelle centrali nucleari e le applicazioni radioisotopiche in medicina, nell'industria, in agricoltura e nel campo della ricerca e dell'istruzione. Dal funzionamento dei reattori nucleari proviene inoltre il cosiddetto combustibile esaurito, ossia combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore. Dopo essere stato scaricato dal nocciolo di un reattore, il combustibile esaurito viene depositato in apposite piscine adiacenti al reattore per consentire di ridurre i livelli iniziali di calore e di radiazioni. Il combustibile esaurito viene trasportato su strada, per ferrovia o via mare dal sito del reattore in un deposito temporaneo o in un impianto di ritrattamento in cui sarà ritrattato.

Quattordici su ventisette Stati membri hanno reattori nucleari funzionanti e altri due Stati membri hanno reattori nucleari in fase di disattivazione². La maggior parte degli Stati membri dispone di reattori di ricerca.

¹ GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.

² I 14 Stati membri con reattori nucleari funzionanti sono Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; Italia e Lituania hanno soltanto reattori nucleari in fase di disattivazione.

Ciascuno Stato membro ha la piena responsabilità della scelta della politica nazionale in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa utilizzabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento se considerato al pari di rifiuti radioattivi. Il combustibile esaurito richiede pertanto particolare attenzione. A prescindere dalla scelta effettuata dagli Stati membri per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, le operazioni di trasporto di tali materiali sono necessarie e avvengono tra gli Stati membri nonché in uscita e in entrata dall'Unione europea.

1.2. Quadro giuridico

Le operazioni necessarie per la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito sono soggette a una serie di prescrizioni stabilite da strumenti normativi unionali³ e da convenzioni internazionali giuridicamente vincolanti⁴ concernenti in particolare la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi e le condizioni di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese di destinazione.

La normativa dell'Unione europea in materia di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione impone di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito tra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio unionale a un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva. Tale sistema, istituito nel 1992⁵, è stato ampiamente modificato nel 2006 con l'adozione della direttiva relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (in appresso la "direttiva sulle spedizioni"⁶). Le disposizioni della direttiva del 1992 dovevano essere modificate alla luce dell'esperienza acquisita, per chiarire e aggiungere concetti e definizioni, per tenere conto di situazioni che erano state omesse in passato e per semplificare la procedura esistente per la spedizione di rifiuti radioattivi tra gli Stati membri. Le modifiche erano necessarie anche per garantire la coerenza con altre disposizioni internazionali e unionali e in particolare con la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla quale l'Unione europea ha aderito il 2 gennaio 2006.

Gli obblighi imposti dalla direttiva sulle spedizioni non pregiudicano il diritto degli Stati membri di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento. Nulla nella direttiva implica che uno Stato membro di destinazione deve accettare le spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito ai fini del loro trattamento o smaltimento definitivo eccetto in caso di rispedizione (ritorno nel paese di origine). Qualsiasi rifiuto di tali spedizioni deve essere giustificato sulla base dei criteri definiti nella direttiva. Inoltre, la direttiva sulle spedizioni vieta l'esportazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito nei paesi dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico (ACP) o in un paese terzo che non dispone delle risorse necessarie per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito.

³ In particolare, la direttiva del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

⁴ In particolare, la convenzione comune dell'AIEA sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

⁵ Direttiva 92/3/Euratom del Consiglio del 3 febbraio 1992 (GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24).

⁶ Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio adottata di recente⁷ (in appresso la “direttiva sui rifiuti”), introduce altre condizioni vincolanti in caso di spedizione di rifiuti radioattivi, ivi compreso il combustibile esaurito considerato al pari di rifiuti in caso di smaltimento. Secondo il principio generale di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sui rifiuti, i rifiuti radioattivi sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che, all’epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia in vigore un accordo per utilizzare un impianto di smaltimento situato in uno di essi. Tale accordo è tuttavia soggetto anche ai criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva sulle spedizioni e alle disposizioni della direttiva sui rifiuti che prevedono, tra gli altri, che l’impianto di smaltimento funzioni già in maniera perfettamente sicura all’epoca della spedizione.

La direttiva sui rifiuti lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di accettare da paesi terzi combustibile esaurito o rifiuti a fini di trattamento o ritrattamento e di rispedirli nel paese di origine. Analogamente, gli Stati membri restano liberi di spedire i loro rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito in un altro Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento. In entrambi i casi, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di questi stessi materiali, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro o del paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito.

1.3. Principi generali per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni

Il detentore⁸ di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito che preveda di spedirli o di farli spedire all’interno dell’Unione europea deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di origine una domanda di autorizzazione debitamente compilata. La domanda può riguardare più di una spedizione se i materiali a cui si riferisce presentano le stesse caratteristiche e se il percorso (i paesi e i confini attraversati) e le autorità competenti sono gli stessi.

Se i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono essere importati nell’Unione europea, il destinatario deve presentare la domanda di autorizzazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. Qualora la spedizione sia effettuata da uno Stato membro in un paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono contattare le autorità pertinenti del paese di destinazione.

La spedizione non può essere effettuata finché le autorità competenti del paese di destinazione e di qualsiasi eventuale paese di transito non abbiano comunicato alle autorità competenti del paese di origine la loro approvazione. La direttiva sulle spedizioni stabilisce un periodo di due mesi dal ricevimento della domanda di autorizzazione per la comunicazione dell’approvazione o del rifiuto. Il rifiuto di uno Stato membro di destinazione o di transito deve essere giustificato sulla base della normativa applicabile alla spedizione e alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito o della normativa nazionale, unionale o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo.

Le autorità competenti degli Stati membri di transito o di destinazione possono aggiungere alcune condizioni alla spedizione. Tuttavia, per le spedizioni all’interno dell’Unione europea non è possibile stabilire condizioni più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale di uno Stato membro riguardante la spedizione di rifiuti radioattivi nel suo territorio.

⁷ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

⁸ Si intende per detentore qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente al diritto nazionale applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione a un destinatario.

Infine, se le condizioni di spedizione non sono rispettate o la spedizione non può essere portata a termine, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono provvedere affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro.

2. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

2.1. Recepimento della direttiva

La direttiva sulle spedizioni stabiliva che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 25 dicembre 2008.

Sebbene la maggior parte degli Stati membri abbia rispettato tale termine, alcuni Stati membri non hanno recepito la direttiva in tempo e la Commissione ha avviato procedure di infrazione contro di loro. Successivamente, gli Stati membri in questione hanno comunicato le misure adottate per recepire la direttiva e la Commissione ha potuto chiudere i casi che li riguardavano nella seconda metà del 2009, ad eccezione della Grecia, le cui misure di recepimento sono state comunicate nel settembre 2010.

Dalla fine del 2010 il recepimento della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio è stato completato e può essere considerato attuato in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

2.2. Documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni

La direttiva sulle spedizioni prevede l'uso di un documento uniforme per tutte le spedizioni rientranti nel campo di applicazione della direttiva. Tenendo conto delle esperienze passate, nell'aprile 2008 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* una nuova decisione della Commissione relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito⁹.

Per le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito (ivi compreso il combustibile esaurito destinato allo smaltimento finale e, in quanto tale, classificato come rifiuto), il documento uniforme prevede nel suo allegato i moduli per: la domanda di autorizzazione, l'attestato di ricevimento della domanda per la spedizione, l'autorizzazione o il diniego della spedizione, la descrizione della partita/l'elenco dei colli e l'attestato di ricevimento della spedizione. Il documento uniforme comprende inoltre un elenco di requisiti minimi per una domanda debitamente compilata.

In seguito a un'incongruenza tra la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio e le note esplicative sulla decisione C(2008) 793 della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (2008/312/Euratom), è stata pubblicata una rettifica nella *Gazzetta ufficiale*¹⁰ per modificare la formulazione di conseguenza.

Gli Stati membri hanno anche segnalato alcune difficoltà nell'uso del documento uniforme. Maggiori informazioni sull'incongruenza menzionata e sulle difficoltà incontrate sono fornite nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2013) 150. Il comitato consultivo esaminerà le difficoltà segnalate.

⁹ GU L 107 del 17.4.2008, pag. 32.

¹⁰ GU L 343 del 23.12.2011, pag. 149.

2.3. Autorità competenti

Si intende per autorità competenti qualsiasi autorità che, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito. Per facilitare le comunicazioni con la Commissione, tutti gli Stati membri devono fornirle le informazioni necessarie e i dati di contatto delle rispettive autorità competenti.

L'elenco delle autorità competenti degli Stati membri è altresì accessibile dal sito Internet Europa della Commissione europea al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/transport/shipment_directive_en.htm.

2.4. Trasmissione

Ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulle spedizioni, la Commissione formula raccomandazioni per un sistema sicuro ed efficace di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della direttiva. Inoltre, la Commissione stabilisce e mantiene una piattaforma di comunicazione elettronica per pubblicare i dati di contatto delle autorità competenti degli Stati membri, le lingue accettabili per le autorità competenti e tutte le condizioni generali e le eventuali condizioni ulteriori necessarie per autorizzare una spedizione.

Nel luglio 2009 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la raccomandazione della Commissione per un sistema sicuro ed efficiente di trasmissione dei documenti e delle informazioni¹¹.

Riguardo alla piattaforma elettronica, la Commissione ha istituito un sito Internet (cfr. l'indirizzo menzionato in precedenza) contenente tutte le informazioni pertinenti relative alla direttiva sulle spedizioni. I dati forniti sono aggiornati, se del caso, in seguito alle informazioni trasmesse alla Commissione da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva.

2.5. Comitato consultivo

Nell'esecuzione dei compiti stabiliti dalla direttiva, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri. La prima riunione è stata convocata nel maggio 2007 con l'adozione del mandato e del programma di lavoro del comitato consultivo per gli anni successivi. Il comitato ha tenuto nove riunioni organizzate e presiedute da un rappresentante della Commissione.

Il comitato consultivo ha espresso il suo parere su quanto segue:

- istituzione e uso del documento uniforme;
- raccomandazione della Commissione relativa ai criteri per l'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi;
- raccomandazione della Commissione per un sistema sicuro ed efficace di trasmissione dei documenti.

I pareri del comitato sono stati iscritti a verbale.

Dall'esperienza finora acquisita risulta che il comitato consultivo è uno strumento valido e utile per consentire ai rappresentanti degli Stati membri di condividere le loro esperienze con la Commissione e tra loro.

¹¹ GU L 177 dell'8.7.2009, pag. 5.

2.6. Relazioni periodiche

Gli Stati membri hanno l'obbligo di trasmettere alla Commissione relazioni riguardanti l'applicazione della direttiva sulle spedizioni per la prima volta entro la fine del 2011 e successivamente ogni tre anni. Sulla base di tali relazioni, la Commissione ha predisposto una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo allo scopo di fornire un'utile visione d'insieme delle autorizzazioni concesse a livello unionale e di informare riguardo a eventuali difficoltà pratiche incontrate dagli Stati membri nonché alle soluzioni adottate.

In base all'articolo 20 e alle procedure di cui all'articolo 21 della direttiva, il comitato consultivo è stato consultato in merito al progetto di relazione e al documento di lavoro associato. I membri del comitato consultivo non hanno espresso alcuna osservazione di rilievo. Le osservazioni hanno riguardato principalmente gli aggiornamenti dei dati di contatto.

Le relazioni dovrebbero rivolgere particolare attenzione ai casi di rispediti connessi a spedizioni non autorizzate e a rifiuti radioattivi non dichiarati (articolo 4 della direttiva). Nel contesto della prima relazione, la Commissione non è stata informata di eventuali spedizioni rientranti nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 4.

3. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

Al fine di snellire il processo di comunicazione, la Commissione ha fornito a tutti gli Stati membri un modello di relazione suddiviso in due parti, di cui la prima riguarda le informazioni relative all'applicazione della direttiva e la seconda le informazioni relative alle spedizioni. Tutti gli Stati membri hanno trasmesso relazioni alla Commissione. Le informazioni fornite sono state analizzate dalla Commissione e, se necessario, alcune questioni che richiedevano ulteriori chiarimenti sono state affrontate a livello bilaterale con gli Stati membri interessati. I principali elementi delle relazioni degli Stati membri sono sintetizzati nella presente relazione. Per maggiori informazioni si rimanda al documento di lavoro dei servizi della Commissione di accompagnamento.

In generale, gli Stati membri non hanno segnalato problemi di rilievo riguardo all'applicazione della direttiva. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno espresso particolare preoccupazione riguardo alle due questioni di seguito specificate:

- il fatto che nell'Unione europea i livelli di autorizzazione per i rifiuti radioattivi non sono armonizzati può comportare la possibilità che i materiali contenenti sostanze radioattive siano derubricati come materiali non radioattivi in uno Stato membro, ma possano ancora essere considerati rifiuti radioattivi in un altro Stato membro;
- le spedizioni transfrontaliere di taluni rifiuti contenenti materiali radioattivi presenti in natura (rifiuti NORM¹²) e non provenienti da pratiche autorizzate come attualmente definito dalle norme fondamentali di sicurezza. Questi tipi di rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva in questione, ma anche da quello della direttiva¹³ relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

Entrambe le questioni saranno ulteriormente approfondite e affrontate in seno al comitato consultivo.

¹² Materiali radioattivi presenti in natura (NORM).

¹³ Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006.

3.1. Spedizioni

La direttiva sulle spedizioni prevede che le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito tra gli Stati membri siano effettuate unicamente con il consenso informato preventivo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri coinvolti.

Dei 27 Stati membri, 14 hanno autorizzato spedizioni ai sensi della direttiva. Il numero di autorizzazioni è relativamente ridotto. Nel periodo cui si riferisce la presente relazione (2008-2011), gli Stati membri hanno comunicato il rilascio di 161 autorizzazioni¹⁴ ai sensi della direttiva. Il 74% delle autorizzazioni riguarda la spedizione di rifiuti, il restante 26% la spedizione di combustibile nucleare esaurito.

La maggior parte delle spedizioni avviene tra gli Stati membri. Maggiori informazioni sono fornite nel documento di lavoro dei servizi della Commissione.

3.2. Esportazioni al di fuori dell'Unione europea

Fatto salvo il diritto di ciascuno Stato membro di definire le proprie politiche in materia di ciclo del combustibile esaurito, e come già menzionato, la direttiva sulle spedizioni lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di esportare combustibile esaurito destinato al ritrattamento, tenendo conto dei principi del mercato comune nucleare, in particolare la libera circolazione delle merci nell'Unione europea. Tuttavia, l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva indica chiaramente le condizioni alle quali sono vietate le esportazioni. Riveste particolare importanza il fatto che l'autorità competente degli Stati membri non autorizza le spedizioni in un paese terzo che non dispone delle risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, come indicato anche nella convenzione comune.

La Commissione, con il coinvolgimento del comitato consultivo conformemente alla procedura fissata dall'articolo 21, ha stabilito alcuni criteri in linea con l'articolo 16, paragrafo 2, tenendo debito conto, tra l'altro, delle pertinenti norme di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che facilitano agli Stati membri la valutazione del rispetto delle disposizioni applicabili alle esportazioni. Tali criteri sono stati pubblicati nel dicembre 2008 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* come raccomandazione della Commissione¹⁵.

Il numero di autorizzazioni comunicato dagli Stati membri per le esportazioni in paesi terzi resta piuttosto basso (17% del numero totale di autorizzazioni comunicate). Nove Stati membri hanno comunicato un totale di 28 autorizzazioni per le esportazioni al di fuori dell'Unione europea con destinazione la Russia, la Cina, la Svizzera, il Giappone e gli Stati Uniti. Di tali autorizzazioni, 16 riguardavano la spedizione di combustibile esaurito a fini di ritrattamento (6 autorizzazioni per il combustibile esaurito proveniente da centrali nucleari) o di ritrattamento e di stoccaggio (10 autorizzazioni per il combustibile esaurito proveniente da reattori di ricerca). Le 12 autorizzazioni restanti riguardavano rifiuti radioattivi rispediti nel paese di origine (ossia rifiuti radioattivi derivanti dal trattamento di materiale contaminato in uno degli Stati membri).

Gli Stati membri hanno comunicato che le spedizioni ed esportazioni sono sorvegliate e controllate conformemente alle procedure e alle disposizioni stabilite dalla direttiva sulle spedizioni. Tuttavia, con le informazioni fornite, la Commissione non è in grado di verificare se sono rispettati tutti i criteri relativi alle esportazioni di cui alla raccomandazione della Commissione, in particolare se gli impianti che si occupano di combustibile esaurito nei paesi

¹⁴ Va sottolineato che alcune autorizzazioni vengono concesse per varie spedizioni che devono essere effettuate in un periodo di tempo che può essere superiore al periodo di riferimento attuale.

¹⁵ GU L 338 del 17.12.2008, pag. 69.

terzi aderiscono effettivamente all'accordo di salvaguardia dell'AIEA, unitamente alla firma e alla ratifica del trattato di non proliferazione e relativi protocolli aggiuntivi o se sono soddisfatti i requisiti di un elevato livello di sicurezza previsti dalla direttiva sui rifiuti.

Nelle relazioni degli Stati membri, la Commissione osserva inoltre una coerenza e una complementarità generali con le relazioni nazionali presentate in base alla convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in quanto descrivono principalmente il quadro giuridico e le responsabilità.

4. CONCLUSIONI

La direttiva sulle spedizioni è stata recepita con successo in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Le disposizioni generali della direttiva sono state attuate mediante l'adozione e la pubblicazione della decisione e delle raccomandazioni della Commissione pertinenti e la creazione del comitato consultivo.

Dopo aver valutato le informazioni fornite dagli Stati membri nelle prime relazioni trasmesse, la Commissione osserva che la direttiva è ormai pienamente attuata e garantisce una protezione adeguata della popolazione. La direttiva costituisce un quadro operativo ben strutturato per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni in tutti gli Stati membri, garantendo che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito siano effettuate unicamente con il consenso informato preventivo delle autorità competenti di tutti Stati membri interessati.

L'applicazione della direttiva sulle spedizioni non ha comportato problemi rilevanti. È stata individuata la questione dei rifiuti NORM e dei livelli di autorizzazione nel contesto della spedizione di rifiuti radioattivi e il comitato consultivo stabilito dalla direttiva la esaminerà ulteriormente.

Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, la Commissione sottolinea che le disposizioni nazionali esistenti, in particolare quelle di applicazione della direttiva che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, consentono alle autorità nazionali competenti di controllare i movimenti di tali spedizioni sul loro territorio.

La presente relazione fornisce un primo quadro sintetico delle autorizzazioni concesse nell'Unione europea ai sensi della direttiva sulle spedizioni. Il numero di autorizzazioni di spedizioni è relativamente limitato ed esiste un quadro chiaro sulle esportazioni al di fuori dell'Unione europea. Sebbene i criteri di esportazione della Commissione siano pubblicati soltanto come raccomandazione senza avere un carattere giuridicamente vincolante, l'allineamento delle prassi degli Stati membri a tutti i criteri resterà una questione che sarà ulteriormente approfondita in stretta collaborazione con il comitato consultivo.

Nell'attuazione della direttiva sui rifiuti, gli Stati membri devono adottare decisioni concrete per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Ciò influirà certamente anche sulle spedizioni all'interno e all'esterno dell'Unione europea. Le future relazioni forniranno quindi informazioni sull'evoluzione delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito.

Infine, per i tre anni cui la presente relazione si riferisce non sono stati segnalati incidenti che abbiano comportato lo scarico nell'ambiente di sostanze radioattive e movimenti nazionali o transfrontalieri di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito.